



Codice Penale del 19/10/1930 - art. 648 - bis

Titolo del provvedimento:

Codice penale.

Titolo del documento:

Riciclaggio.

Testo: in vigore dal 23/03/1978

inserito da: DL del 21/03/1978 n. 59 art. 3

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. (1)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 1978 n. 191, e successivamente sostituito prima dall'art. 23 L. 19 marzo 1990, n. 55 e poi cosi' dall'art. 4 L. 9 agosto 1993 n. 328. Ai sensi dell'art. 7 L. 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art. 7 L. 11 agosto 2003 n. 228 le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.